

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COMUNE DI SAINT-PIERRE



**REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELL'IMPOSTA DI
SOGGIORNO**

(approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 30 aprile 2014)

Allegato 1 alla deliberazione n. 14 del Consiglio comunale del 30 aprile 2014

INDICE

Articolo 1

Oggetto e finalità

Articolo 2

Presupposto dell'imposta

Articolo 3

Strutture ricettive

Articolo 4

Soggetto passivo

Articolo 5

Soggetto responsabile degli adempimenti tributari

Articolo 6

Misura dell'imposta

Articolo 7

Esenzioni

Articolo 8

Destinazione delle risorse

Articolo 9

Obbligo di dichiarazione periodica

Articolo 10

Versamenti al Comune

Articolo 11

Disciplina particolare per i caravan

Articolo 12

Sanzioni amministrative

Articolo 13

Normativa di rinvio

Articolo 14

Efficacia del regolamento

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai comuni dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno (di seguito Imposta) di cui all'articolo 32 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 e sulla scorta delle indicazioni contenute nelle deliberazioni della Giunta regionale n. 2479 del 21 dicembre 2012 e n. 2122 del 20 dicembre 2013.

Articolo 2

(Presupposto dell'imposta)

1. Presupposto dell'Imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive di cui al successivo art. 3 situate sul territorio del Comune di Saint-Pierre.

Articolo 3

(Strutture ricettive)

1. Le strutture ricettive sono individuate dalle leggi regionali 6 luglio 1984, n. 33 (*Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere*), 29 maggio 1996, n. 11 (*Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere*), 24 giugno 2002, n. 8 (*Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante. Abrogazione della legge regionale 22 luglio 1980, n. 34*) e 4 dicembre 2006, n. 29 (*Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1*) e si distinguono in:
 - a) aziende alberghiere: alberghi propriamente detti, residenze turistico-alberghiere e alberghi diffusi;
 - b) case per ferie;
 - c) ostelli per la gioventù;
 - d) rifugi alpini e bivacchi fissi;
 - e) posti tappa escursionistici (dortoirs);
 - f) esercizi di affittacamere;
 - g) strutture ricettive a conduzione familiare (bed & breakfast - chambre et petit déjeuner);
 - h) case e appartamenti per vacanze;
 - i) campeggi;
 - j) villaggi turistici;
 - k) aree attrezzate riservate alla sosta delle autocaravan;
 - l) attendamenti occasionali e campeggi mobili in tenda;

m) attività agrituristiche.

Articolo 4

(Soggetto passivo)

1. Soggetto passivo dell'Imposta è colui che pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 3.

Articolo 5

(Soggetto responsabile degli adempimenti tributari)

1. Soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso cui sono o sono stati ospitati i soggetti passivi ed, in particolare, provvede a:

- a) informare i propri clienti sull'applicazione, sulla misura e le esenzioni dell'Imposta;
- b) riscuotere l'Imposta rilasciando una quietanza al soggetto passivo (l'inserimento dell'imposta in fattura, operazione fuori campo Iva, vale come quietanza); nel caso di rifiuto al pagamento dell'Imposta da parte del soggetto passivo, il gestore della struttura deve invitarlo a sottoscrivere una dichiarazione; nel caso il soggetto passivo si rifiuti anche di compilare e sottoscrivere la dichiarazione, sarà cura del gestore redigere e firmare una dichiarazione sostitutiva di notorietà in cui riportare i dati del cliente e l'Imposta da questi dovuta; in mancanza di dette dichiarazioni, da trasmettere contestualmente alla dichiarazione di cui all'art. 9, l'Imposta si presume interamente riscossa;
- c) riversare l'Imposta riscossa al Comune;
- d) presentare la dichiarazione periodica di cui all'art. 9.

Articolo 6

(Misura dell'imposta)

1. L'imposta di soggiorno è determinata secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, come di seguito indicato.

2. La determinazione dell'imposta deve essere effettuata, per tutte le strutture ricettive, fatta eccezione per quelle di cui ai successivi commi 3 e 4, nel modo seguente:

- a) deve essere individuato il prezzo medio per persona e per notte di soggiorno;
- b) il prezzo medio deriva dalla media aritmetica tra il minor prezzo minimo e il maggior prezzo massimo, comprensivi di IVA, risultanti dalla comunicazione avente scadenza il 15 settembre di ogni anno inviata dalla struttura ricettiva alle strutture regionali competenti ai sensi della normativa vigente, corrispondenti:
 - b1) al prezzo della camera doppia, per gli alberghi propriamente detti e gli alberghi diffusi, gli esercizi di affittacamere, le strutture ricettive a conduzione familiare (bed & breakfast - chambre et petit déjeuner) e le attività agrituristiche;

- b2) al prezzo della unità abitativa con minor capacità ricettiva, comunque non inferiore ai due posti letto, per le residenze turistico-alberghiere e le case e appartamenti per vacanze;
 - b3) al prezzo del posto letto, per le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i posti tappa escursionistici (dortoirs) e i rifugi alpini;
 - c) il prezzo medio determinato ai sensi della precedente lettera b) non può essere inferiore ad un importo pari al 75% del maggior prezzo massimo comunicato; qualora inferiore, il prezzo medio è convenzionalmente pari al 75% del maggior prezzo massimo comunicato;
 - d) il prezzo medio, per persona e per notte di soggiorno, corrisponde:
 - d1) al prezzo della camera doppia diviso due, per gli alberghi propriamente detti e gli alberghi diffusi, gli esercizi di affittacamere, le strutture ricettive a conduzione familiare (bed & breakfast - chambre et petit déjeuner) e le attività agrituristiche;
 - d2) al prezzo della unità abitativa con minor capacità ricettiva, comunque non inferiore ai due posti letto, diviso il relativo numero dei posti letto, per le residenze turistico-alberghiere e le case e appartamenti per vacanze;
 - d3) al prezzo del posto letto, per le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i posti tappa escursionistici (dortoirs) e i rifugi alpini;
 - e) devono essere applicate le seguenti tariffe, per persona e per notte di soggiorno, ai seguenti scaglioni di prezzo medio:
 - e1) € 0,20, per un prezzo medio fino a € 20,00;
 - e2) € 0,50, per un prezzo medio da € 20,01 fino a € 40,00;
 - e3) € 0,80, per un prezzo medio da € 40,01 fino a € 70,00;
 - e4) € 1,00, per un prezzo medio da € 70,01 fino a € 100,00;
 - e5) € 1,60, per un prezzo medio da € 100,01 fino a € 150,00;
 - e5) € 2,00, per un prezzo medio da € 150,01 fino a € 200,00;
 - e6) € 3,00, per un prezzo medio oltre € 200,00.
- 3.** Per i campeggi e i villaggi turistici, la determinazione dell'imposta deve essere effettuata in misura fissa, pari a € 0,20 per persona per notte di soggiorno.
- 4.** Per le aree attrezzate riservate alla sosta delle autocaravan, la determinazione dell'imposta deve essere effettuata in misura fissa, pari a € 0,80 per autocaravan per ogni notte di sosta.

Articolo 7 (Esenzioni)

- 1.** Sono esentati dal pagamento dell'Imposta:

- a) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi, organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo, di almeno venticinque partecipanti, qualora beneficino di tariffe gratuite;
- b) i ragazzi di età inferiore agli anni tredici;
- c) gli iscritti all'anagrafe dei residenti nei Comuni della Valle d'Aosta;
- d) coloro che intervengono come volontari della protezione civile e della croce rossa oppure trovano ospitalità in occasione di eventi calamitosi;
- e) coloro che alloggiano in attendamenti occasionali o in campeggi mobili in tenda;
- f) coloro che alloggiano nei bivacchi fissi;
- g) coloro che alloggiano per più di sette giorni consecutivi, dall'ottavo giorno di pernottamento in poi;
- h) le persone disabili, la cui condizione di disabilità sia evidente o certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza.

Articolo 8

(Destinazione delle risorse)

1. Il gettito dell'Imposta è destinato a finanziare, nell'ambito delle funzioni e dei compiti spettanti ai Comuni, i seguenti interventi in materia di turismo:
 - a) progetti di sviluppo degli itinerari turistici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale;
 - b) finanziamento di interventi promozionali e/o eventi di attrazione turistica da realizzarsi anche in collaborazione con la Regione e/o con l'Office Régional du Tourisme e/o con altri enti locali e/o con associazioni e/o con fondazioni e/o con privati;
 - c) progetti di mobilità turistica interna;
 - d) investimenti per migliorare l'immagine e la qualità dell'accoglienza turistica della località, quali, ad esempio, l'arredo urbano e le luminarie;
 - e) investimenti a favore di raggruppamenti di operatori riconosciuti ai sensi della legge regionale 15 marzo 2001, n. 6.

Articolo 9

(Obbligo di dichiarazione periodica)

1. I gestori delle strutture ricettive presentano una dichiarazione, redatta utilizzando il modello tipo messo a disposizione dal Comune, predisposto dal Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta nell'ambito del progetto "*Fines modulistica per gli uffici*", contenente il numero delle presenze

rilevate ai fini ISTAT, con distinta indicazione di quello degli aventi diritto alle esenzioni di cui all'art. 7 e l'imposta totale incassata, secondo le seguenti scadenze:

- entro il 15 maggio per i soggiorni relativi ai mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo e aprile;
- entro il 15 novembre per i soggiorni relativi ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre.

Articolo 10
(Versamenti al Comune)

1. L'imposta è corrisposta dai gestori delle strutture ricettive con bonifico sul conto corrente bancario o con versamento diretto presso la tesoreria del Comune, secondo le seguenti scadenze:
 - entro il 15 maggio per i soggiorni relativi ai mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo e aprile;
 - entro il 15 novembre per i soggiorni relativi ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre.
2. Se il versamento del 15 maggio è di importo non superiore a € 20,00 può essere effettuato complessivamente entro il 15 novembre.

Articolo 11
(Disciplina particolare per i caravan)

1. L'imposta per il pernottamento nelle aree attrezzate caravan deve essere versata da uno degli occupanti prima o contestualmente alla sosta.
2. Il versamento deve essere effettuato presso la tesoreria del Comune oppure direttamente al personale della Polizia locale. La causale del versamento deve riportare la targa dell'automezzo, le generalità del versante e il periodo di sosta. La ricevuta di versamento esposta sul parabrezza del veicolo assolve l'obbligo di dichiarazione di cui all'art. 9.
3. In caso di chiusura della tesoreria comunale e di assenza del personale della Polizia locale, l'imposta deve essere assolta tramite bonifico bancario entro 10 giorni dall'avvenuto pernottamento riportando nella causale i dati di cui al precedente comma 2.

Articolo 12
(Sanzioni amministrative)

1. Le violazioni alle disposizioni applicative dell'Imposta sono punite con le sanzioni amministrative tributarie previste dai decreti legislativi 18 dicembre 1997 n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'Imposta, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 d.lgs. 471/1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 9, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00, ai sensi dell'articolo 7 bis d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*). Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Art. 13

(Normativa di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti. In caso di sopravvenute norme legislative si applica la normativa sovraordinata.
2. Con particolare riferimento all'attività di accertamento, alla riscossione coattiva/forzata, alla disciplina dei rimborsi, alla misura degli interessi e al contenzioso si rimanda al Regolamento comunale generale delle entrate.

Articolo 14

(Efficacia del regolamento)

1. Il presente regolamento ha efficacia dal 1° maggio 2014 in deroga all'art. 3, comma 1 della legge n. 212/2000, dal 1° gennaio 2011, in osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, poi integrato dall'art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001, e nell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006.